

STATUTO

PROXIMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MESAGNE BR VIA PRINCIPE
DI PIEMONTE 127

Numero REA: BR - 157957

Codice fiscale: 02599890742

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2019 - Statuto completo	2
--	---

Tutti i componenti dichiarano di accettare la carica, non trovandosi in alcuno stato di ineleggibilità o incompatibilità con essa.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi.

Al nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza della Società, sia di fronte ai terzi che in giudizio, per qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 7

Organo di Controllo

La Società non procede alla nomina dell'Organo di Controllo, in quanto non supera i limiti di legge, e non è prevista l'emissione di strumenti finanziari partecipativi, per cui non ne è obbligatoria l'istituzione.

Art. 8

Esercizi Sociali

Gli esercizi si chiudono il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2019 (duemiladiciannove).

Art. 9

Durata

La durata della Società è fissata in 50 (cinquanta) anni, fino al giorno 31 (trentuno) dicembre 2069 (duemilasessantanove), salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 10

Norme di organizzazione e funzionamento

L'organizzazione ed il funzionamento della Società sono regolati dalle norme dello Statuto sociale che, composto da n. 44 (quarantaquattro), si riporta in calce al presente Atto.

Si applicano, inoltre, alla presente Società Cooperativa le disposizioni del codice civile e le disposizioni speciali in tema di cooperative, in tema di Enti del Terzo Settore e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle Società a responsabilità limitata, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2519, secondo comma, cod.civ.

Art. 11

Statuto

Qui di seguito si enunciano le norme relative al funzionamento della Società Cooperativa che, nel loro complesso, vengono denominate "Statuto Sociale" e sono del seguente tenore letterale:

<< STATUTO >>

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione e Sede)

È costituita con la forma giuridica di cooperativa sociale un Ente del Terzo Settore denominato "**PROXIMA ETS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS**", come tale sottoposto alla disciplina di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Nelle more dell'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e della conseguente iscrizione in tale registro (condizioni per l'utilizzo della denominazione dell'acronimo ETS) verrà utilizzata la seguente denominazione: "**PROXIMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE**"

ONLUS".

La Cooperativa Sociale ha sede nel Comune di Mesagne.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al giorno 31.12.2069 (trentuno dicembre duemilasessantanove) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento di finalità civile, solidaristiche, di utilità sociale, dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La cooperativa si propone, nel contempo di far conseguire ai propri soci fruitori i servizi che costituiscono oggetto della sua attività.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'Organo Amministrativo deve rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa per il perseguimento delle finalità e dello scopo di cui al precedente articolo, esercita le seguenti attività di interesse generale, così come definite dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017: _____

la fornitura di interventi e servizi socio - sanitari, l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale, nonché la gestione e la fornitura di attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali la gestione, per conto proprio e per conto terzi, nonché per conto di pubbliche amministrazioni e di privati, di strutture di diverso genere strumentali alla fornitura di servizi socio - sanitari ed educativo/formativi, disciplinati dalle Leggi, dai regolamenti e dai programmi regionali, nazionali e Comunitari, in materia di interventi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativo-assistenziali ai sensi dell'art.1, c.1, lett.a) della L. 381/1991.

In particolare La cooperativa si occuperà di:

a) *gestione di strutture per minori eroganti interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia:* _____

- *comunità familiare;* _____
- *comunità educativa;* _____
- *comunità di pronta accoglienza;* _____
- *comunità alloggio o gruppo appartamento per adolescenti;* _____
- *centro socio-educativo diurno e di aggregazione per pre-adolescenti e adolescenti;* _____

- *centro aperto polivalente;* _____

- *asili nido;* _____

b) *gestione di strutture per diversamente abili:* _____

- *comunità alloggio/gruppo appartamento;* _____
- *comunità socio-riabilitativa;* _____
- *residenza sociosanitaria assistenziale per diversamente abili;* _____
- *residenza sociale assistenziale per diversamente abili;* _____
- *centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo;* _____
- *casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità;* _____

c) *gestione di strutture per anziani:* _____

- *comunità alloggio/gruppo appartamento;* _____
- *casa alloggio;* _____
- *casa di riposo;* _____
- *residenza sociosanitaria assistenziale per anziani;* _____
- *residenza sociale assistenziale per anziani;* _____
- *centro diurno;* _____

d) *gestione di strutture per persone con problematiche psico-sociali:* _____

- *casa famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psicosociali;* _____

- *comunità alloggio/gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;* _____
- *gruppo appartamento per giovani e adulti;* _____

e) *gestione di strutture per persone adulte con problematiche sociali:* _____

- *comunità alloggio/gruppo appartamento;* _____
- *per gestanti e madri con figli a carico;* _____
- *alloggio sociale per adulti in difficoltà, anche immigrati;* _____
- *centro pronta accoglienza per adulti;* _____

- centro di accoglienza per persone sottoposte già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
- centro sociale rieducativo per persone sottoposte, già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
- casa rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
- albergo diffuso per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali;
- centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora;
- f) fornitura dei servizi socio-assistenziali collegati alle strutture sovra indicate e precisamente:
 - servizio di segretariato sociale;
 - sportello sociale o d'informazione sociale;
 - servizio di pronto intervento sociale;
 - servizio sociale professionale;
 - servizio di assistenza domiciliare;
 - assistenza educativa domiciliare;
 - servizio di assistenza domiciliare integrata;
 - ludoteche;
 - centro ludico per la prima infanzia;
 - tutor;
 - servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili;
 - centro di ascolto per le famiglie e i servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
 - servizi di mediazione;
 - comunità -familiari;
 - affido minori;
 - affido adulti;
 - affido anziani;
 - servizio civile degli anziani;
 - servizio di telefonia sociale;
 - servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia;
 - servizi di contrasto della povertà e della devianza;
 - servizi educativi per il tempo libero;
 - interventi educativi di strada;
 - centri aperti polivalenti per diversamente abili, minori, anziani;
 - centro anti - violenza;
 - sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
 - attività e servizi di assistenza domiciliare per minori, anziani e diversamente abili;
 - attività di assistenza medica, infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati, da fondazioni, da comunità;
 - strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non;
 - gestione e fornitura di servizi completi ed integrati per residenze protette;
 - attività e servizi di riabilitazione, di fisioterapia, di ginnastica correttiva, di psicologia ed assistenza sociale;
 - sportello per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;

- *albergo diffuso;*
- *servizi di pet-terapy;*
- *servizi di garden-therapy;*
- *servizi di musicoterapia;*
- *servizi e attività di educazione ambientale e alimentare;*
- *servizi e attività nel settore delle pari opportunità;*
- *attività di ausilio burocratico verso soggetti con problematiche sociali;*
- *progettazione e realizzazione di servizi assistenziali rivolti a nuclei familiari/singoli individui per cui le soluzioni di cura di figli minori, anziani, disabili sono difficili;*
- *servizi educativi per l'infanzia dove si sviluppi l'autonomia, la socialità, lo spirito critico e l'atteggiamento democratico del bambino e dove anche il minore diversamente abile o comunque "diverso" trovi il suo spazio attraverso la gestione di asili nido, scuole materne, scuole private in genere di ogni ordine e grado e servizi mensa; assistenza domiciliare, telesoccorso e baby-sitting a domicilio;*
- *organizzazione di eventi e attività di animazione con finalità educative, di socializzazione e di mediazione interculturale, anche attraverso la realizzazione e gestione di centri di ascolto e orientamento, centri di prima accoglienza, centri di comunità alloggio, unità di strada, ludoteche, ludobus, giocoteche e clown-terapia nei servizi sanitari;*
- *creazione di servizi ricreativi adeguati ai diversi livelli di età e alle diverse abilità, con annessi strutture sportive;*
- *organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti per soggetti ai diversi livelli di età e alle diverse abilità, con centri ricreativi estivi/invernali con annessi strutture sportive;*
- *sostegno educativo assistenziale in ambito di materie sociali ed ambientali;*
- *attività di orientamento scolastico, professionale, interculturale a qualunque livello;*
- *integrazione scolastica: sostegno educativo-assistenziale in ambito scolastico ed extrascolastico rivolto a minori diversamente abili o comunque "diversi" con la fornitura, alle scuole, di materiale didattico e attrezzature specifiche;*
- *creazione di centri di sperimentazione didattica infantile sotto la guida di personale qualificato e specializzato;*
- *gestione di case - famiglie per donne maltrattate, immigrate e tossicodipendenti con minori a seguito;*
- *gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi per minori, anche per diversamente abili;*
- *sensibilizzazione e diffusione delle culture di altri paesi per una educazione interculturale e ambientale per minori; organizzazione di iniziative e situazione del gioco attraverso il laboratorio del giocattolo;*
- *gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali con annessi servizi alla utenza;*
- *gestione dei servizi di segretariato sociale;*
- *sostegno per le famiglie nella gestione delle problematiche legate all'assistenza degli anziani attraverso attività di supporto psicologico,*

assistenza domiciliare, promozione ed attuazione di attività ricreative, attività d'informazione e telefonia sociale, ospitalità temporanea, attività di trasporto ed accompagnamento;

- attività di informazione e di pressione per l'applicazione delle norme esistenti e per l'attuazione dei servizi da parte degli enti pubblici;*
- creazione di laboratori artigianali aperti a tutti, anche ai cosiddetti diversi e agli emarginati in genere, per sottrarre al mercato nero o all'espulsione dal mercato del lavoro in particolare le donne e i giovani;*
- creazione di una comunità di base aperta, anche autoritaria, non selettiva e non competitiva, che sviluppi dei modi più ampi il metodo dell'autogestione;*
- promozione, organizzazione e gestione di progetti ed itinerari di continuità, stages, alternanza scuola-lavoro;*
- creazione di corsi di sostegno, preparazione ed aggiornamenti per studenti medi e medi superiori e per il personale educativo, docente e sanitario;*
- creazione di centri diurni di assistenza alle fasce emarginate (per motivi di salute, età od altro) assicurandone ove necessario anche il trasporto,*
- creazione di consultori in conformità alla legge 405/75 e della legge R. 300/77;*
- creazione e gestione di servizi socio-sanitari in genere in particolare di strutture riabilitative dei soggetti portatori di disagio psichico e/o affetti da minorazioni psichiche nel rispetto della legge 381/1991;*
- gestione dei servizi direttamente o indirettamente correlati a quanto prima elencato;*
- promozione e gestione di attività integrate che riguardano due o più dei settori sopracitati;*
- promozione di indagini, incontri e dibattiti con gli utenti ed ogni altra iniziativa atta alla conoscenza e divulgazione del servizio stesso.*

La Società potrà avvalersi comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche dei non soci.

La società potrà partecipare a gare di appalto con enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati, compiere qualunque operazione di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessaria, connessa, affine o utile allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali, nonché fra l'altro a solo titolo esemplificativo:

- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi consortili con e senza scopo di lucro;*
- partecipare a gare di appalto con enti pubblici nazionali e sovranazionali e privati;*
- concedere avalli cambiari, fidejussioni bancarie ed assicurative e, comunque, ogni e qualsiasi altra garanzia agli enti cui la società aderisce ed ai soci che le richiederanno;*
- richiedere ed usufruire di qualsiasi forma di agevolazione, anche finanziaria e partecipare a bandi di finanziamento a carattere nazionale, europeo ed extraeuropeo;*

- *stipulare convenzioni e/o qualsiasi forma giuridica di sinergie con enti pubblici e privati.*

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà anche di prestazioni lavorative di tecnici esterni e di maestranze che non siano necessariamente soci della società cooperativa.

La Cooperativa, per realizzare gli scopi sociali potrà anche costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari.

La Cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c..

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il consiglio di amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.

La Cooperativa, inoltre, potrà:

-- assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi;

-- partecipare ad enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Cooperativa medesima;

--- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla Legge e dai Regolamenti, al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;

--- realizzare l'attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore ed in conformità a quanto prescritto dall'art. 7 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

--- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle da ritenersi secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte, in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori: fisiche che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all'attività della cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo;

2) soci volontari: persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale dovranno essere iscritti in un apposito registro. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Si applica al riguardo la disposizione dell'art. 17, c. 4, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore). La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito. Nel caso in cui l'Associazione si avvalga di volontari, gli stessi devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

3) soci fruitori: persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella dalla Cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai

sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e le finalità.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

A) se trattasi di PERSONA FISICA:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio e cittadinanza, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute, in relazione ai requisiti richiesti dallo Statuto; _____

c) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto; _____

d) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore rispettivamente al limite minimo e massimo fissato dalla legge; _____

e) la categoria di soci operatori alla quale richiede di essere ammesso; _____

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. _____

h) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo; _____

Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e h) dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____

a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto; _____

b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in Cooperativa. _____

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e h), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____

a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni; _____

b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute. _____

Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e), f), g) e h), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione: _____

a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla cooperativa. _____

B) se trattasi di PERSONA GIURIDICA PUBBLICA O PRIVATA (SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI O ALTRI ENTI), a condizione che negli Statuti della medesima sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività di tale Cooperativa (e purché la Cooperativa abbia almeno 9 - nove - soci): _____

- la copia atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni; _____

- la domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da un estratto della deliberazione contenente la richiesta di adesione alla Cooperativa, da cui deve risultare: _____

a) denominazione, ragione sociale e sede legale, nazionalità, codice fiscale e/o partita iva, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax; _____

b) oggetto sociale ed attività svolta; _____

c) ammontare del capitale sociale; _____

d) ammontare della quota sociale che intende sottoscrivere; _____

- e) nome del rappresentante legale o dell'eventuale persona delegata a rappresentarla in tutti i rapporti con la Cooperativa; _____
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; _____
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 37 e 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. _____
- h) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo. _____

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, anche utilizzando le linee guida indicate dal Regolamento eventualmente adottato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione. _____

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci. _____

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. _____

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. _____

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. _____

Art. 8 (Diritti ed Obblighi dei soci)

A tutti i soci spettano i medesimi diritti e obblighi. _____

I soci dovranno partecipare all'attività associativa nonché alle assemblee che la Cooperativa indice, con facoltà di assumere la parola. _____

Salvo quanto precisato all'art. 6, a tutti i soci spetta il diritto di voto nelle assemblee ed in particolare nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per la nomina degli organi direttivi della Cooperativa. _____

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla Legge e dallo Statuto, i soci sono obbligati: _____

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione: _____

----- del capitale sottoscritto; _____

----- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; _____

----- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione; _____

b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali. _____

In particolare i soci lavoratori, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati: _____

a.1) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

b.1) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

In particolare i soci volontari, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a) e b) sono ulteriormente obbligati:

a.2) a prestare la propria attività di volontariato nei modi e nei limiti di quanto previsto negli appositi regolamenti interni.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi mediante PEC o lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;

- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.), e fatto salvo quanto previsto per il socio sovventore, può recedere il socio lavoratore:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;

d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 (due) esercizi sociali dalla loro ammissione in Cooperativa.

Il recesso dei soci fruitori e dei soci volontari è libero.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante PEC e mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante PEC o mediante raccomandata con

avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo, per i soci lavoratori, il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero, nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa o, nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 15 (quindici) giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro 15 (quindici) giorni, al versamento del valore delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.

L'esclusione è comunicata al socio mediante PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli 37 e 38, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento o, nell'ipotesi di cui al comma successivo, della relativa delibera assembleare.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 dlgs 112/2017, può, entro il termine di decadenza di quindici giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consiglio di Amministrazione mediante PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

L'esclusione comporta in ogni caso la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Art. 13 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 *quinquies*, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera del consiglio di amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 15 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

Art. 16 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in

natura o crediti e sono rappresentati da quote nominative trasferibili. _____
La quota ha un valore minimo pari a €. 400,00 (quattrocento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 20, numero uno, lettera b) del presente statuto.

Art. 17 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire la quota deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire la partecipazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore della quota, così come previsto al successivo articolo 19.

Il pagamento del rimborso della quota deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 18 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione della partecipazione.

Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

a) il tasso di remunerazione delle quote sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;

b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci cooperatori;

c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di amministrazione;

d) I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti in base al Regolamento interno eventualmente adottato dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi 5 (cinque) anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito da:
- a) i contributi di Enti pubblici o privati;
 - b) le eventuali donazioni o lasciti testamentari;
 - c) i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;
 - d) le quote associative, se ed in quanto previste con delibera dell'Assemblea;
 - e) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.
2. Il patrimonio potrà essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Si applicano le disposizioni dell'art. 8 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Art. 21 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 22 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. -
Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio (formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie).

Entro i successivi sessanta giorni l'Organo Amministrativo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

Il bilancio deve essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo il maggior termine comunque non superiore a 180 (centoottanta) giorni.

Sono fatti salvi eventuali modifiche di Legge o eventuali termini diversi stabili da normative speciali.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore dei soci.

Si applicano le norme del Codice del terzo Settore e, ove compatibili, le norme della Legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 23 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni, tenuto conto dei commi seguenti.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del

trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due, lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142. _____

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci cooperatori. _____

Per i soci lavoratori si terrà conto di: _____

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno, _____

- qualifica professionale, _____

- compensi erogati, _____

- tempo di permanenza in cooperativa, _____

- tipologia del rapporto di lavoro. _____

Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati nell'esercizio. _____

I ristorni, destinati ai soci lavoratori o ai soci fruitori, potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione. _____

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa: _____

a) l'Assemblea dei soci; _____

b) il Consiglio di Amministrazione; _____

c) l'Organo di Controllo, se nominato. _____

Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea: _____

a) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017; _____

b) destina gli utili; _____

c) delibera sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori; _____

d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione; _____

e) procede all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; _____

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo se nominato; _____

g) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; _____

h) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto; _____

i) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presente statuto; _____

j) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale; _____

k) delibera sull'istanza di riesame presentata dal socio escluso ai sensi del precedente articolo 11; _____

l) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni; _____

m) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Cooperativa;

o) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;

p) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongano alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un Notaio.

Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dal Consiglio di Amministrazione, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in luogo diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato mediante PEC o mediante lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e i Sindaci Effettivi, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali il presente Statuto o la Legge preveda maggioranze diverse.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società, la sua

scissione o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda convocazione.

Art. 28 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblies hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni liberi nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

Si applicano gli artt. 2373 c.c. (conflitto di interesse) e 2372, commi 4 e 5, in quanto compatibili (rappresentanza nell'Assemblea).

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta (anche in calce all'avviso di convocazione), soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per voto segreto.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione

ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 30 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

— non essere interdetto, inabilitato o fallito;

— non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di professionalità e indipendenza:

----- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:

a) attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;

----- non essere legati alla Cooperativa da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Lo Statuto può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci.

La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dallo Statuto a Enti del terzo Settore o a Enti senza scopo di lucro o a lavoratori o utenti dell'Ente. In ogni caso, la maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art. 2475 *ter* c.c.

Art. 31 (Compiti del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni del consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il

Consiglio di Amministrazione.

Art. 33 (Integrazione del consiglio di amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche conseguente alla loro decadenza dalla carica per perdita sopravvenuta di uno o più dei requisiti richiamati dal precedente articolo 30, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale l'Assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 34 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 35 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel R.U.N.T.S. o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 36 (Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti)

- Organo di Controllo -

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ove l'Assemblea nomini, quale Organo di Controllo, un Collegio Sindacale, esso si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. _____
L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. _____

I componenti dell'Organo di Controllo sono rinominabili. _____
La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio. _____

Nel caso di nomina obbligatoria, i componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cod. civ. Nel caso di Collegio Sindacale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. _____

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod.civ. _____
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. _____

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. _____

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. _____
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. _____

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere all'Organo Amministrativo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. _____

_____ - *Revisore Legale dei Conti* - _____

La nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dalle vigenti norme di legge. _____
La nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti spetta all'Assemblea dei soci, i quali, in occasione della nomina, dovranno stabilire se affidare l'incarico ad un revisore legale dei conti ovvero ad una _____ società di revisione legale; in occasione della nomina dovrà essere anche fissato l'eventuale compenso da riconoscere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti. _____

Il Revisore legale dei conti o la società di revisione legale eventualmente nominati restano in carica tre anni e sono rinominabili. _____

_____ - *Denuncia al Tribunale ed ai componenti dell'Organo di Controllo* - _____

Se vi è fondato sospetto che i Consiglieri, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuti gravi irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla Cooperativa, i soci, che rappresentino almeno un decimo del totale, possono denunciare i fatti al Tribunale con ricorso notificato anche alla Cooperativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2409 c.c. _____

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di _____

Controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei soci dell'ente, l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 37 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 38, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Art. 38 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore a €. 250.000,00. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie;
- c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma uno, D. Lgs. n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di centottanta giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per

non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

TITOLO VIII

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso scioglimento della Cooperativa il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Statale del registro Unico Nazionale del terzo settore, di cui all'art. 45, c. 1, del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (CTS) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni stabilite nella delibera assembleare di scioglimento. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 9 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 22, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.

TITOLO IX

DIPENDENTI

Art. 41 (Dipendenti)

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

In caso di assunzione di lavoratori dipendenti, gli stessi avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in conformità a quanto prescritto dall'art. 16 del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo Settore).

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 42 (Regolamenti e Libri sociali)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, Il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali, la Cooperativa deve tenere le scritture, i libri e i registri previsti dagli artt. 13, 15 e 17 del D.lgs. 117/2017.

Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 44 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Art. 12

Spese ed Imposte

Spese ed imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, il cui importo approssimativo ammonta ad euro 1.100,00 (millecento virgola zero zero) più R.A., sono a carico della Società.

Art. 13

Autorizzazioni

L'Organo Amministrativo, come sopra costituito, è autorizzato ad apportare al presente Atto tutte quelle modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione della Società nel Registro delle Imprese e procedimenti connessi e conseguenti.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti